



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Capitolo 2

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

Riferimenti normativi: art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.

È un **rimedio volontario** di definizione della crisi coniugale.

Ai coniugi viene riconosciuta un'ampia autonomia nello stabilire le condizioni della separazione in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici, personali e patrimoniali dei medesimi. Il nostro ordinamento si è curato di garantire principalmente la **tutela** degli interessi della **prole**. È, infatti, previsto il controllo da parte del Tribunale delle condizioni di separazione concordate al fine di assicurare che gli accordi presi non ledano gli interessi dei minori e siano conformi alla legge. La separazione consensuale per avere efficacia deve essere **omologata dal Tribunale**.

1. ASPETTI SOSTANZIALI

Presupposto fondamentale di questo tipo di separazione è l'**accordo dei coniugi** che insieme dovranno stabilire le condizioni della separazione e cioè regolare gli aspetti relativi alla misura dell'assegno di mantenimento dei figli e del coniuge economicamente più debole, alla assegnazione della casa familiare, ai tempi e modi di visita e permanenza dei figli presso entrambi i genitori.

2. ASPETTI PROCESSUALI

Nel procedimento di separazione consensuale si distinguono due fasi: quella presidenziale analoga a quella della separazione giudiziale; e quella dell'omologazione che si svolge davanti al tribunale, con le modalità proprie del rito camerale

2.1. Attività a carico del professionista

Attività solo eventuale in quanto le parti possono comparire anche personalmente avanti al Presidente del Tribunale senza l'assistenza del legale.

Fase 1 - Attività preliminare di studio della controversia e di predisposizione del ricorso. La separazione consensuale è disciplinata dagli artt. 150-158 c.c.

Il ricorso introduttivo del procedimento di separazione deve avere il contenuto di cui all'art. 706 c.p.c.

Tribunale competente	
Generalità residenza codice fiscale entrambi i coniugi	Difensore del ricorrente
<p style="text-align: center;">Esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata</p> <p>L'atto deve essere quindi sintetico ma non lacunoso: il ricorrente ha la facoltà di presentare una memoria integrativa nel termine eventualmente fissato dal Presidente nell'ordinanza presidenziale.</p> <p>In particolare devono essere esposte le condizioni della separazione già concordate o l'indicazione di un avvenuto accordo o della possibilità di raggiungerlo.</p>	
<p style="text-align: center;">Esistenza di figli</p> <p>Deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi¹.</p>	
<p style="text-align: center;">Domande</p> <p>(i) costituzione dello status di coniuge separato (ii) autorizzazione a interrompere la convivenza (iii) omologazione dell'accordo di separazione</p>	
Sottoscrizione di entrambi i coniugi	
Documenti da allegare	

1.a. Ricorso

La domanda si propone con ricorso al tribunale sottoscritto da entrambi i coniugi o anche da uno solo di essi² [cfr. formula **F001** in calce al capitolo].

La **legittimazione ad agire** spetta ai coniugi separatamente o congiuntamente vista la natura particolarissima degli interessi in gioco³.

In punto di competenza territoriale e di contenuto del ricorso si rinvia alla sezione II, parte II, capitolo 1 § 3. - separazione giudiziale aspetti processuali.

¹ Comma sostituito dall'art. 90, D.Lgs. 28/12/2013, n. 154, con effetto dal 07/02/2014. Il comma sostituito recitava: «Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio».

² Mandrioli, *Diritto processuale civile*, 20^a ed., Torino, 2009, p. 200; Scardulla, *La separazione personale dei coniugi e del divorzio*, Milano, 2006, p. 603.

³ In giurisprudenza si ritiene che il ricorso possa essere proposto da un procuratore speciale, sempre che sia indicato l'ambito di volontà che si intende far valere attraverso detto procuratore speciale, e con esclusione comunque di quelle attività che la legge esige siano compiute personalmente dalla parte (Cass. n. 5973/1981; App. Firenze 20/02/1991).

Fase 2 - Deposito del ricorso in Cancelleria: il ricorso introduttivo deve essere depositato in Cancelleria in doppia copia unitamente ai seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- stato di famiglia (di entrambi i coniugi se diverso);
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di entrambi i coniugi;
- [eventuali] dichiarazioni per atto notorio [cfr. formula **F002** in calce al capitolo].

Il ricorso deve essere presentato unitamente alla Nota di Iscrizione a Ruolo e corredato della scheda ISTAT debitamente compilata [cfr. Appendice in calce al capitolo 2, parte II, sez. II].

Il contributo unificato per i processi speciali di cui al Libro IV, titolo II, capo I c.p.c. - separazione personale dei coniugi è di € 98,00, nel caso di separazione giudiziale (non sono dovute spese forfettarie) [cfr. Appendice in calce al capitolo 2, parte II, sez. II].

Fase 3 - Notifica del ricorso munito del decreto di fissazione dell'udienza, alla controparte, nel termine fissato dal medesimo decreto presidenziale

3.a. Decreto fissazione udienza [si rinvia al successivo § 2.3]

Fase 4 - Assistenza della parte che deve presentarsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale all'udienza indicata nel decreto per il tentativo di conciliazione

4.a. Udienza presidenziale [si rinvia al successivo § 2.3] [cfr. formula **F003** in calce al capitolo].

4.b. Parere del P.M. [si rinvia al successivo § 2.3]

Fase 5 - Eventuale modifica della separazione consensuale in separazione giudiziale

Si verifica nei casi in cui per fatti successivi all'introduzione del procedimento di separazione consensuale uno dei due coniugi venga a conoscenza di situazioni che legittimano, ad esempio, la richiesta di separazione giudiziale con addebito (si pensi per esempio ad una grave violazione dei doveri di fedeltà).

Fase 6 - Omologazione

Non occorre un'istanza particolare, ma, esauritasi la fase innanzi al Presidente, gli atti vengono trasmessi al Tribunale che, riunito in camera di consiglio, omologa la separazione, sentito il P.M.

6.a. Omologazione della separazione consensuale [si veda il successivo § 2.3] [cfr. formula **F004** in calce al capitolo].

Tabella 1

Ricorso	
Competenza territoriale	<ul style="list-style-type: none"> - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata secondo quanto disposto dall'art. 706 c.p.c. - In caso di separazione e divorzio di matrimoni misti, per l'individuazione della legge applicabile, si veda il Reg. del Consiglio (UE) n. 1259/2010 del 20/12/2010, pubblicato nella G.U.U.E., n. 343, 29/12/2010, serie L, avente decorrenza 21/06/2012.
Contributo unificato	<p>Si ricorda che l'art. 37, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, modificando l'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, ha introdotto il contributo unificato per i procedimenti iscritti a ruolo dal 06/07/2011, in materia di separazione consensuale (art. 711 c.p.c.) e giudiziale (artt. 706 ss. c.p.c.) dei coniugi, di divorzio contenzioso (art. 4, L. n. 898/1970) e congiunto (art. 4, comma 16, L. n. 898/1970) e quelli di volontaria giurisdizione (artt. 737-742 c.p.c.).</p>

2.2. Attività presso gli uffici giudiziari e dello stato civile

Fase 1 - Deposito del ricorso introduttivo e dei documenti allegati in Cancelleria. Trasmissione del fascicolo del procedimento al P.M. dopo l'udienza presidenziale

1.a. Parere del P.M. [si veda il successivo § 2.3]

Fase 2 - Trasmissione della comunicazione di omologa

La Cancelleria del Tribunale trasmette al Comune ove è avvenuto il matrimonio la comunicazione di omologa di separazione consensuale.

Fase 3 - Annotazione sull'atto di matrimonio

L'Ufficiale di stato civile provvede alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio, eventualmente trasmette la stessa al Comune ove è stato trascritto il matrimonio ed alla Procura di competenza.

L'Ufficiale di anagrafe non riceve alcuna comunicazione in quanto con la separazione legale non cessa lo status del matrimonio.

2.3. Attività che riguardano il procedimento

Fase 1 - Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi

1.a. Decreto fissazione udienza

Dopo che il ricorso è depositato in cancelleria, il presidente del tribunale, entro cinque giorni, fissa con decreto in calce al ricorso la data dell'udienza di comparizione. Il decreto di fissazione dell'udienza va **notificato** insieme al ricorso introduttivo del giudizio solamente nel caso in cui la domanda sia stata proposta da uno solo dei coniugi, se è stata proposta congiuntamente la notifica non è necessaria⁴.

⁴ Montesano-Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, II, 1, Padova, 2002, p. 287; Mandrioli, *Diritto*, cit., p. 200; Tommaseo, sub art. 711 c.p.c., in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di Cian, Oppo, Trabucchi, IV, I, Padova, 1993, p. 589.

Fase 2 - Udiienza avanti al Presidente del Tribunale e tentativo di conciliazione. Parere del P.M.

2.a. Udiienza presidenziale

All'udienza il presidente interroga i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, al fine di conoscere le cause del contrasto e tentare la conciliazione.

Se il tentativo di conciliazione riesce il presidente fa redigere ai sensi dell'art. 126 il processo verbale di conciliazione e il giudizio si estingue.

Se la conciliazione non riesce, il presidente del tribunale fa verbalizzare la persistente volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni eventualmente concordate circa l'obbligo di mantenimento e affidamento dei figli⁵. In questo secondo caso, il presidente, può indicare ma non imporre, ai coniugi, soluzioni alternative affinché le condizioni della separazione siano conformi all'interesse della famiglia.

Il presidente, inoltre, potrebbe assumere informazioni, procedendo all'audizione della prole ovvero di altre persone che potrebbero influire sul vaglio dell'omologabilità, eventualmente fissando un proseguo dell'udienza al fine di consentire ai coniugi di proporre soluzioni diverse, alla luce delle indicazioni ricevute, sugli accordi della separazione⁶.

2.b. Parere del P.M.

Conclusasi l'udienza presidenziale, il fascicolo del procedimento, viene rimesso a cura del cancelliere al P.M. affinché provveda ad emettere un suo parere sulla separazione. In questa sede il P.M. svolge le sue conclusioni con la possibilità di rilevare il difetto di legittimazione processuale delle parti, il difetto di competenza territoriale e inoltre può esprimere il parere contrario all'omologazione della separazione a causa della presenza di clausole o condizioni contrastanti con l'interesse della famiglia o della prole.

Fase 3 - Omologazione

3.a. Omologazione della separazione consensuale

Dopo che si sia espresso il P.M. sul fascicolo del procedimento, il presidente rimette gli atti al collegio affinché decida sull'assenso o sul rifiuto dell'omologazione della separazione consensuale.

L'omologazione del tribunale è una condizione di efficacia della separazione consensuale.

⁵ Mandrioli, *Diritto*, cit., p. 200; Tommaseo, sub art. 711 c.p.c., cit., p. 589.

⁶ Vitalone, *I poteri del presidente del tribunale nell'udienza di comparizione dei coniugi in materia di separazione dei coniugi*, in *Giust. civ.*, 1990, 2, p. 319.

Un accordo non omologato, quindi, non potrebbe determinare la variazione dello *status* dei coniugi.

Il procedimento di omologazione si svolge nelle forme del rito camerale e si risolve in un controllo sulla ritualità dello svolgimento del giudizio, sulla competenza del giudice adito, sulla verifica che il tentativo della conciliazione sia stato esperito, ecc.; nonché sulla legittimità delle condizioni pattuite dai coniugi, con particolare riguardo alla conformità dell'accordo con l'interesse della famiglia e della prole.

Nel caso di contrasto dell'accordo con l'interesse superiore della prole, il tribunale, può rimettere gli atti al presidente affinché questi riconvochi le parti davanti a sé, indicando ai coniugi le modifiche da adottare nell'interesse dei figli e in caso di inadeguata soluzione può rifiutare allo stato l'omologazione ai sensi dell'art. 158, comma 2, c.c.

Il giudice in ogni caso può solo suggerire ai coniugi di modificare le clausole, mentre è escluso che possa rettificarle d'ufficio pena la nullità assoluta dell'omologazione.

Il controllo giudiziario nella fase di omologazione incontra dei limiti. L'esame del tribunale non deve investire il profilo dell'opportunità della scelta operata dai coniugi a separarsi, né la tutela di particolari interessi degli stessi, ma il controllo deve investire la verifica della rispondenza di tale clausole ai soli principi imposti dalle norme imperative e dall'ordine pubblico.

Preso atto dell'accordo dei coniugi sulla separazione, allorché ritenga che ne ricorrono le condizioni provvede all'omologazione con decreto motivato. In caso contrario rifiuta l'omologazione, indicando i motivi e consentendo così ai coniugi di ripristinare la domanda senza incorrere negli stessi motivi di rigetto che avevano impedito la precedente omologazione.

La giurisprudenza è intervenuta in più occasioni sul tema della efficacia del decreto di omologazione. Innanzitutto, la Corte Costituzionale ha affermato che le clausole della separazione consensuale omologata, hanno natura di titolo giudiziale anche ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca a norma dell'art. 2818 c.c.⁷.

Le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato si configurano come contratti atipici aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuri-

⁷ Corte cost. 18/02/1988, n. 186. Dallo stesso parere la Cassazione afferma, che essendo il decreto di omologazione titolo esecutivo, il coniuge avente diritto di mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare con rito ordinario o con quello monitorio, la condanna dell'altro coniuge all'adempimento la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode (Cass. n. 9393/1994).

dica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione: ad esse, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di un'indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 1362 ss. c.c., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell'assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specifiche dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 c.c.

Le condizioni contenute nell'accordo omologato possono essere **modificate** con le forme del procedimento in camera di consiglio, su ricorso di ciascuna parte, per mutamenti sopravvenuti della condizione personale o patrimoniale di uno o di entrambi i coniugi a norma dell'art. 710 c.p.c.

Fase 4 - Diniego di omologazione (*eventuale*)

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il Collegio, non potendo modificare in alcun modo le condizioni e operare alcuna integrazione della volontà dei coniugi, indica ai coniugi stessi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli.

Se i coniugi non adottano soluzioni idonee, il Collegio può, ai sensi dell'art. 158 c.c., rifiutare allo stato l'omologazione. Il decreto di rifiuto è impugnabile con reclamo alla corte d'appello, che può emettere direttamente una pronuncia di omologa della separazione.

[si veda **La revisione delle condizioni di separazione** al precedente capitolo 1 § 2.3.]

F001 **RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE**

TRIBUNALE DI

RICORSO EX ART. 711 C.P.C.

Il signor nato a il residente a via C.F.

e

la signora nata a il residente a via C.F.

Premesso che

1. In data gli esponenti hanno contratto matrimonio concordatario in
2. Dall'unione non sono nati figli.
3. Purtroppo, negli ultimi tempi la convivenza e la vita familiare si sono rivelate impossibili a causa di continui contrasti e dissapori.
4. Per tale motivo, gli esponenti hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti

CONDIZIONI

- I coniugi vivranno separatamente ed il marito continuerà a dimorare nell'attuale domicilio coniugale.
- I coniugi non hanno istanze patrimoniali da rivolgersi reciprocamente, in quanto ogni loro rapporto di tale natura è già stato dagli stessi preventivamente regolato ed ognuno di loro usufruisce di un autonomo reddito, derivantegli dall'attività espletata.
- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il conseguimento del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.

Tutto ciò premesso, gli esponenti,

chiedono

che la S.V. Ill.ma, letto il presente ricorso ed esaminata la documentazione allegata, visti gli artt. 711 e relativi c.p.c. e ritenuta la propria competenza, voglia fissare apposita udienza per la comparizione personale dei coniugi davanti a sé ed alla stessa dare tutti quei provvedimenti che si appaleseranno necessari ed opportuni affinché sia fatto luogo alla richiesta declaratoria.

Si allegano:

- Estratto dell'atto di matrimonio;
- Certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza di e
- Pagamento del Contributo unificato.

....., lì
Signor

Signora

Depositato in Cancelleria il
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

TRIBUNALE CIVILE DI
IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata.

Visti gli artt. 711 e relativi c.p.c. e ritenuta la propria competenza.

fissa

per la comparizione personale dei coniugi davanti a sé l'udienza del ore

.....

....., lì
IL PRESIDENTE

F002 **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO
DI SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE DEI CONIUGI**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Ai sensi dell'art. 3, comma 13 ter e ss., legge 26 giugno 1990, n. 165[n2] e 47 d.p.r. n. 445/2000, i sottoscritti, nato a, il, residente in, via e, nata a, il, residente in, via, davanti al Cancelliere Dr., del Tribunale di

DICHIARANO

che il reddito dell'immobile sito in, via, n., è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è già scaduto alla data odierna.

DICHIARANO

altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 d.p.r. n. 380/2001[n3], che le opere di costruzione sono state iniziate dopo il giorno con regolare concessione edilizia del

che è stata ottenuta concessione in sanatoria a seguito di che nessuna modifica è stata apportata all'immobile rispetto alle risultanze catastali.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

Sezione Civile

Attesto che i dichiaranti e, identificati rispettivamente mediante carta d'identità n. rilasciata dal Comune di, in data, e carta d'identità n., rilasciata dal Comune di, il, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, hanno reso e sottoscritto in mia presenza la suesposta dichiarazione.

F003

**COMPARIZIONE PERSONALE DEI CONIUGI ALL'UDIENZA
PRESIDENZIALE. VERBALE DI UDIENZA (ART. 711, C.P.C.)**

Verbale ex art. 711 c.p.c.

N. ruolo gen. Sep. Anno 20

TRIBUNALE DI

Oggi in

Innanzi al Dott. Presidente del Tribunale assistiti dal Segretario sottoscritto

A seguito di decreto di questa Presidenza sono comparsi:

....., nato a, il, residente a, professione, titolo di studio

e

....., nata a, il, residente a, professione, titolo di studio

coniugi sposati a, il, con rito, in comunione/separazione dei beni, con/senza figli.

Il Presidente sente prima separatamente e poi congiuntamente i coniugi e tenta la conciliazione. Dà, quindi atto che questa non riesce.

I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:

1)

2)

3)

IL PRESIDENTE

autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni sopra trascritte ed ordina la rimessione degli atti al P.M. per il suo parere sulla omologazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F004

NOTA DI TRASCRIZIONE DECRETO OMOLOGA SEPARAZIONE

TRIBUNALE DI
Sezione Civile

Alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
NOTA DI TRASCRIZIONE

a favore di:

a carico di:

Regime patrimoniale dichiarato nel verbale presidenziale del:
comunione dei beni.

L'intervenuta separazione personale dei suddetti coniugi comporta lo scioglimento della comunione dei beni ex art. 191 c.c.

TITOLO

Decreto del Tribunale di, sez. civile in data,
con cui è stato omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi
..... e, redatto in data

Il verbale di separazione ed il decreto di omologazione di cui sopra sono qui allegati in copia autentica.

Da tali atti risulta quanto segue:

A) l'appartamento sito nel comune di, amministrativo di
....., via, nel condominio denominato
....., posto al piano, composto da
vani oltre i servizi, dichiarato al N.C.E.U. con planimetria e scheda presentata
all'U.T.E. di

Il predetto immobile di comune proprietà dei ricorrenti, rimarrà di esclusiva
proprietà del sig. (C.F.:) cui la sig.ra
..... (C.F.:) cede la propria quota di comproprietà
pari al % dietro corrispettivo di Euro che verranno corrisposte
con titoli di Stato di pari valore.

IL CANCELLIERE

Repertorio n.

Raccolta n.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)